

## ATTI DI BENEDETTO XVI

Motu proprio «Venti anni orsono» con cui viene approvato il nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 7 luglio 2009, «AAS» 101 (2009) 712-726.\*

VENTI anni orsono, il 1° gennaio 1989, il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, con Motu Proprio “*Nel primo anniversario*”, istituiva l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, con il compito di contribuire a “far sì che nella particolare comunità di lavoro, operante alle dipendenze del Papa, sia fattivamente onorata la dignità di ciascun collaboratore; siano riconosciuti, tutelati, armonizzati e promossi i diritti economici e sociali di ogni membro; siano sempre più fedelmente adempiuti i rispettivi doveri; sia stimolato un vivo senso di responsabilità; sia reso sempre migliore il servizio”.

Ponendo l'accento soprattutto sulla missione ecclesiale e pastorale di coloro che prestano servizio nella Santa Sede, in quanto è partecipazione alla missione universale del Romano Pontefice, si affidavano al nascente Ufficio la realizzazione e il consolidamento di una vera e propria comunità di lavoro, come puntualmente descritta nella *Lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica*, del 20 novembre 1982, e venivano fissate la sua competenza, le funzioni e gli scopi.

Tali peculiari prerogative erano riaffermate nel 1994 nel Motu Proprio “*La sollecitudine*” con il quale il Servo di Dio Giovanni Paolo II approvava in via definitiva lo Statuto dell'ULSA. Con tale documento il Papa, ribadendo la concezione tipicamente comunitaria dei rapporti di lavoro e la natura specifica del servizio reso alla Santa Sede, chiedeva all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica di proseguire nel consolidamento della comunità di lavoro con interventi volti a promuovere il pieno adempimento delle Norme poste alla sua tutela e a comporre eventuali questioni che dovessero sorgere in materia di lavoro.

Alla luce dei principi sopra richiamati, che ne hanno ispirato e dettato la costituzione, nonché dell'apprezzato impegno dei componenti l'Ufficio del Lavoro succedutisi nel tempo per realizzare i compiti statutari con autentico spirito di fede e di servizio ecclesiale, desidero riaffermare la peculiare funzione attribuita all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica di contribuire, in sintonia con Amministrazioni, Organismi ed Enti, alla promozione e al con-

\* Vedi alla fine del documento nota di A. PERLASCA, *Commento al nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*.

solidamento dell'auspicata comunità di lavoro, esempio di corresponsabilità e di solidarietà cristiana.

Al passo con le trasformazioni sociali, culturali e del mondo del lavoro in genere, nonché del cammino di sensibilizzazione e di collaborazione realizzato all'interno dei vari Organismi vaticani, l'ULSA avverte il compito particolare che è chiamato oggi a sviluppare nella formazione professionale, spirituale e sociale del personale coerentemente con la missione ecclesiale di tutti coloro che collaborano con il Successore di Pietro nel suo ministero al servizio della Chiesa universale.

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Ufficio non mancherà pertanto di adoperarsi per la partecipazione a iniziative interne o esterne volte all'elevazione culturale e all'aggiornamento professionale del personale così da alimentare la necessaria identificazione di ciascuno con i valori e gli ideali dell'istituzione.

La presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, con la quale approvo l'unito Statuto, ordino che sia pubblicata in *Acta Apostolicae Sedis*.

Quanto stabilito dispongo che abbia pieno e stabile valore a partire dal 1° gennaio 2010, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 7 luglio dell'anno 2009, quinto del Pontificato.

BENEDETTO PP. XVI

## STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA

### Capo I. Definizione, competenza e funzioni

#### Art. 1. Definizione

L'Ufficio del Lavoro è l'Organo preposto alla promozione e al consolidamento della *comunità di lavoro* della Sede Apostolica. Esso è regolato dal presente Statuto.

#### Art. 2. Competenza

1. L'attività dell'Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni, prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica (in seguito denominati Amministrazioni).

La competenza può essere estesa ad altri Organismi o Enti unicamente con provvedimenti della Superiore Autorità.

2. La specifica qualifica di personale dipendente è determinata dai Regolamenti e dalle tabelle organiche delle singole Amministrazioni.

Sono esclusi dalla competenza del medesimo Ufficio i rapporti di lavoro non dipendente o di prestazione d'opera.

3. In caso di controversia la certificazione della natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica è rimessa alla Segreteria di Stato.

#### Art. 3. Funzioni

1. L'Ufficio, attraverso i suoi organi e in collaborazione con le Amministrazioni, partecipa allo sviluppo della comunità di lavoro e in particolare:

a) elabora e propone modifiche, integrazioni e abrogazioni ed esprime pareri sugli atti normativi e sui Regolamenti delle singole Amministrazioni;

b) promuove l'uniformità nell'applicazione dei Regolamenti generali e particolari e l'unità di indirizzo nella gestione del personale, anche per favorirne la mobilità tra Amministrazioni e ruoli diversi;

c) favorisce il miglioramento, nel quadro delle compatibilità, delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali del personale;

d) raccoglie, elabora e diffonde informazioni necessarie e utili al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

e) predispose e attua programmi di studio e di ricerca sul lavoro e stimola, attraverso la partecipazione a qualificate iniziative, l'elevazione culturale e l'aggiornamento di metodi, strumenti e professionalità, nonché l'attuazione di piani di formazione del personale;

f) promuove la conciliazione e, in mancanza, procede alla decisione delle controversie individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni e i loro dipendenti o ex-dipendenti, entro i limiti di competenza di cui all'Art. 2.

### Capo II. Struttura dell'Ufficio

#### Art. 4. Organi

1. L'Ufficio è costituito da:

- la Presidenza
- il Consiglio
- il Direttore
- il Collegio di conciliazione e arbitrato.

##### Sezione I. La Presidenza

#### Art. 5. Nomina e compiti della Presidenza

1. La Presidenza è composta dal Presidente, nominato dal Santo Padre, e da due Assessori, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, esperti nei problemi del lavoro e nella organizzazione e gestione del personale e non appartenenti alle Amministrazioni di cui all'Art. 2.

Il Presidente e gli Assessori sono nominati per un quinquennio.

2. La Presidenza, nell'ambito delle sue competenze, formula proposte legislative e regolamentari e fornisce pareri alla Segreteria di Stato.

3. Il Presidente:
- a) rappresenta l'Ufficio in ogni sede;
  - b) convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio;
  - c) dirige e indirizza, attraverso il Direttore, l'attività dell'Ufficio;
  - d) promuove, con l'ausilio del Direttore, l'uniformità nell'applicazione dei Regolamenti e l'unità di indirizzo nella gestione del personale delle singole Amministrazioni;
  - e) presenta all'Autorità competente le proposte dell'Ufficio in materia di normativa del lavoro;
  - f) tiene informato il Consiglio, e ne promuove il parere, sullo stato dei problemi e delle iniziative adottate dalla Presidenza;
  - g) dispone la notifica agli interessati delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ufficio e rende noti, ove ne sia richiesto, i provvedimenti delle Superiori Autorità in materia di lavoro.

#### Sezione II. Il Consiglio

#### Art. 6. Composizione, nomina e compiti del Consiglio

1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'ULSA, è composto da:
  - i due Assessori, di cui all'Art. 5 comma 1;
  - un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
  - un rappresentante dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
  - un rappresentante della Tipografia Vaticana-Editrice "L'Osservatore Romano";
  - un rappresentante della Radio Vaticana;
  - un rappresentante della Fabbrica di San Pietro;
  - un rappresentante del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
  - quattro membri del personale di cui un ecclesiastico, un religioso o religiosa e due laici, previa consultazione del personale.

Tutti i Membri sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

2. In caso di cessazione o decadenza di uno dei Membri, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede con le stesse modalità alla sua sostituzione, per il periodo di tempo rimanente del mandato.

3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.

4. Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione delle proposte normative nelle materie previste dall'Art. 3.

Esso può essere investito delle funzioni di conciliazione delle controversie a norma dell'Art. 14 comma 2.

#### Art. 7. Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed ogni volta

che la Presidenza lo giudica necessario o che sette componenti del Consiglio lo richiedono.

2. La convocazione è inviata mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

3. L'ordine dei giorni è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.

4. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti spetta al Presidente la decisione finale.

5. I verbali di tutte le adunanze sono trasmessi al Cardinale Segretario di Stato.

#### Art. 8. Commissioni speciali

1. Il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi a speciali Commissioni referenti, delle quali possono essere chiamati a far parte rappresentanti delle Amministrazioni e del personale, nonché esperti esterni.

2. Le Commissioni devono riferire nel termine fissato dal Consiglio, formulando, ove ne siano in grado, proposte su cui il Consiglio delibera.

3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne stabilisce le modalità di lavoro.

#### Sezione III. Il Direttore

#### Art. 9. Nomina e compiti

1. Il Direttore è nominato dal Santo Padre, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato nell'incarico.

2. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto da persona che rivesta o abbia rivestito compiti dirigenziali in una delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.

3. Il Direttore:

a) coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo;

b) partecipa con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio e della Presidenza;

c) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio e della Presidenza e nella preparazione dei provvedimenti, dei quali cura l'esecuzione;

d) assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni;

e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;

f) cura lo studio e l'istruttoria di proposte concernenti le normative e i programmi di formazione del personale;

g) promuove l'attuazione, secondo le indicazioni della Presidenza e in collaborazione con le singole Amministrazioni, degli indirizzi di promozione della formazione e della mobilità del personale.

## Sezione IV. Il Collegio di conciliazione e arbitrato

## Art. 10. Composizione, nomina e compiti del Collegio

1. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da persone qualificate per preparazione giuridica, prudenza ed equanimità, nominate dal Cardinale Segretario di Stato, il quale sceglie tra i Membri il Presidente.

2. I Membri del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere confermati nell'incarico.

3. Il Collegio di conciliazione e arbitrato ha il compito di dirimere le controversie in materia di lavoro.

Esso esamina e decide le singole controversie per il tramite di Commissioni costituite da tre Membri ciascuna.

4. Il Presidente fissa semestralmente il calendario delle udienze e la composizione delle Commissioni, designando chi le presiede.

In caso di impedimento di uno dei tre Membri il Presidente provvede alla sua sostituzione con altro Membro del Collegio.

5. In assenza del Presidente della Commissione la presidenza spetta al più anziano, in ordine di nomina, dei Membri della Commissione presenti.

A parità di data di nomina l'anzianità dei Membri della Commissione è determinata dall'età.

## Capo III. Controversie

## Art. 11. Presentazione dell'istanza

1. Chiunque ritiene di essere stato lesa da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, salvo che lo stesso risulti approvato in forma specifica dal Sommo Pontefice, può proporre istanza all'Ufficio del Lavoro oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana.

2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con specifiche norme, la persona che si ritiene lesa, prima di avvalersi dei mezzi di cui al presente articolo, deve, sotto pena di inammissibilità della propria istanza, esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.

3. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito della competenza definita dall'Art. 2, trovano soluzione attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato.

Sono controversie collettive quelle riferibili a un interesse di una intera categoria di dipendenti.

Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.

4. Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.

5. Sono escluse dall'istanza e dal ricorso le materie di competenza dell'Autorità giudiziaria vaticana e delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni di cui all'Art.2

#### Art. 12. Termini per la presentazione dell'istanza

1. L'istanza va proposta dall'interessato all'Ufficio entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento contro il quale si intende ricorrere.

2. Nel caso di cui all'Art. 11 comma 2 il termine decorre dalla data della notifica della decisione con la quale l'Amministrazione ha respinto definitivamente il ricorso interno.

3. Il medesimo termine di trenta giorni per proporre l'istanza all'Ufficio è stabilito in caso di silenzio-rigetto dell'Amministrazione, qualora la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato di cui all'Art. 11 comma 2.

#### Art. 13. Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di cui all'Art. 12 deve contenere:

a) il nome e il cognome di colui che l'ha propone nonché, ai fini delle comunicazioni a lui dirette, l'elezione del suo domicilio nella Città del Vaticano o in Italia;

b) l'indicazione dell'Amministrazione convenuta e del provvedimento impugnato;

c) gli elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni;

d) la prova, nel caso di istanza avverso il silenzio-rigetto, della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione del ricorso interno;

e) la dichiarazione del dipendente di non aver adito l'Autorità giudiziaria vaticana.

2. L'istanza è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotata nell'apposito registro.

#### Art. 14. Ammissibilità o inammissibilità dell'istanza

1. Il Direttore entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all' Art. 13, decide circa l'ammissibilità della stessa.

2. Il Direttore può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.

3. Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore, con le modalità dell'articolo precedente.

Il Direttore entro trenta giorni accoglie o respinge il reclamo.

4. Contro il rigetto del reclamo è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al

Collegio di conciliazione e arbitrato, il quale si pronuncia circa l'ammissibilità dell'istanza e, in caso affermativo, può affidare al Direttore il tentativo di conciliazione.

La decisione con la quale il Collegio dichiara inammissibile l'istanza è inappellabile.

Art. 15. Tentativo di conciliazione da parte del Direttore

1. Il Direttore, ammessa l'istanza, convoca le parti per il tentativo di conciliazione.

2. Il ricorrente deve comparire personalmente e, soltanto in caso di motivato impedimento, può farsi sostituire da un procuratore speciale autorizzato a conciliare nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Egli può farsi assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione.

3. L'Amministrazione convenuta, ricevuta la copia dell'istanza, deve comunicare al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, il nome del proprio delegato autorizzato a conciliare.

4. Il procedimento di conciliazione deve essere definito entro novanta giorni dalla data di ammissione dell'istanza se esperito di fronte al Direttore, entro centottanta giorni se è rimesso al Consiglio.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore o del Presidente.

Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, può essere proposto ricorso, a norma dell'Art. 16, al Collegio di conciliazione e arbitrato.

5. Del tentativo di conciliazione il Direttore deve redigere verbale che, in caso di motivato impedimento del ricorrente, può essere sottoscritto dal suo procuratore speciale.

In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.

In difetto di conciliazione il Direttore ricorda nel verbale alle parti che hanno facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'Art. 16.

La mancata comparizione dell'Amministrazione equivale ad esito negativo del tentativo di conciliazione e se ne deve dare atto nel relativo verbale.

Art. 16. Ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato

1. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso, da presentarsi al Direttore entro trenta giorni dalla data del verbale di non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui all'Art. 15 comma 4.

Qualora entro trenta giorni dalla data di formazione del verbale negativo o dalla data di scadenza dei termini predetti, le parti non abbiano proposto ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il Direttore con suo provvedimento dichiara chiusa la controversia per inattività delle stesse.

2. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle

parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto, l'indicazione delle prove su cui esso si fonda.

Del ricorso e dei documenti allegati devono essere depositate cinque copie. Nel ricorso deve anche essere indicato il domicilio eletto dell'eventuale avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano o in Roma, ai sensi dell'Art. 175 del Codice di procedura civile vaticano.

Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del Direttore insieme ai documenti ad esso allegati e agli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.

3. Il ricorso è presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotato nell'apposito registro.

#### Art. 17. Procedura del ricorso davanti al Collegio

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente del Collegio fissa l'udienza, indica la Commissione ed il relatore e dispone la trasmissione del ricorso e dei documenti all'Amministrazione.

Tra la data della trasmissione del ricorso e quella fissata per l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

2. L'Amministrazione può presentare le sue deduzioni e le eventuali richieste istruttorie fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Le predette deduzioni, con i documenti allegati, vanno depositate in cinque copie, di cui una per la controparte. Quest'ultima ha facoltà di rispondere per iscritto, depositando cinque copie delle sue controdeduzioni, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

3. Nel caso l'Amministrazione convenuta eccepisca l'incompetenza del Collegio perché essa non è Organismo o Ente gestito amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, il Presidente del Collegio sospende il procedimento e chiede al Presidente dell'ULSA di formulare istanza di certificazione alla Segreteria di Stato ai sensi dell'Art. 2 comma 3, allegando copia di tutti gli atti del procedimento.

Dell'ordinanza viene data immediata notizia alle parti.

4. A seguito della certificazione della Segreteria di Stato il Presidente del Collegio dichiara l'incompetenza dell'ULSA oppure fissa nuova udienza dandone comunicazione alle parti venti giorni prima.

I termini del procedimento sono sospesi fino alla data del decreto che fissa la nuova udienza.

#### Art. 18. Svolgimento dell'udienza

1. All'udienza il ricorrente deve comparire personalmente; l'Amministrazione viene rappresentata da un delegato autorizzato a conciliare.

Nell'udienza la Commissione tenta nuovamente la conciliazione. Il tenta-

tivo può essere rinnovato fino alla pubblicazione della decisione. Nel caso di conciliazione la Commissione ne redige processo verbale, che ha efficacia di titolo esecutivo.

2. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, la Commissione procede all'interrogatorio libero delle parti. Il rifiuto a rendere detto interrogatorio costituisce comportamento valutabile dalla Commissione ai fini della decisione.

La Commissione può delegare uno dei suoi membri per l'assunzione dei mezzi di prova. Le parti possono presentare, entro sette giorni prima dell'udienza, brevi memorie illustrative.

3. Nella discussione orale le parti non possono riferire quanto già esposto per iscritto, ma debbono limitarsi ad illustrare brevemente le questioni più importanti della causa ed esporre le osservazioni in ordine a quanto affermato dalla controparte nella memoria scritta.

4. Per quanto lo consente la natura non giudiziaria del Collegio, al procedimento si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile vaticano.

5. La difesa delle parti può essere assunta esclusivamente da un avvocato ammesso a patrocinare a norma dell'Art.1 dell'annessa *Appendice*.

6. Le notificazioni degli atti del Collegio relativi ai procedimenti di conciliazione e arbitrato sono effettuate attraverso le Poste Vaticane a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 19. Decisione del ricorso

1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso la Commissione si riunisce per la decisione in camera di consiglio, nella quale delibera a maggioranza dei voti.

Se il numero dei ricorsi pendenti non consente di rispettare il suddetto termine, il Presidente del Collegio dispone una congrua proroga rendendone edotte le parti.

2. Le decisioni devono portare l'intestazione "Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica - Collegio di conciliazione e arbitrato" seguita dalla composizione della Commissione (Presidente e Membri), lo svolgimento del fatto, la risoluzione delle eventuali questioni pregiudiziali o incidentali, la motivazione in diritto, il dispositivo, la data della decisione stessa, le firme dei componenti il Collegio e, infine, il sigillo dell'Ufficio.

3. In caso di accoglimento del ricorso la Commissione annulla, in tutto o in parte, il provvedimento impugnato e decide nel merito della controversia.

4. Le decisioni della Commissione sono inappellabili salvo che nei casi di revocazione o di querela di nullità, ai quali si applicano le disposizioni dell'Art. 18 comma 4.

Esse diventano esecutive non appena sono notificate alle parti.

#### Art. 20. Computo dei termini

1. Tutti i termini inerenti le attività di conciliazione e arbitrato dell'ULSA

sono sospesi dall' 11 agosto al 20 settembre di ogni anno, nonché nei giorni festivi e non festivi che per regolamento o per disposizione speciale siano giorni di vacanza.

Art. 21. Norma transitoria

1. In data 1° ottobre 2009 devono essere avviate le procedure di designazione del nuovo Consiglio in base all'Art. 6 del presente Statuto.

APPENDICE. ALBO DEGLI AVVOCATI PRESSO  
IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO  
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

Art. 1. La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere assunta, oltre che dagli Avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in giurisprudenza civile, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la presente normativa.

L'Albo degli avvocati è tenuto dal Collegio di conciliazione e arbitrato sotto la vigilanza del Presidente dell'ULSA.

Art. 2. Possono essere iscritti all'Albo i laureati in giurisprudenza civile aventi esperienza forense e speciale competenza in materia di lavoro e che eccellano per preparazione giuridica e probità di vita.

Art. 3. L'iscrizione all'Albo va richiesta con domanda diretta al Presidente dell'ULSA corredata dei documenti che accertino le sopra descritte qualità, con espressa dichiarazione che il richiedente è domiciliato a Roma.

Art. 4. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Presidente dell'ULSA, assunte eventuali informazioni e udito il parere del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato. L'iscrizione ha durata triennale e può essere confermata di triennio in triennio fino al compimento del 75° anno di età.

Art. 5. Il Presidente dell'ULSA non è tenuto a motivare il diniego dell'iscrizione e non è ammesso alcun ricorso contro tale provvedimento.

Art. 6. L'esercizio dell'attività di difesa da parte degli iscritti all'Albo è subordinato al giuramento prestato nelle mani del Presidente dell'ULSA o di un suo Delegato secondo la formula allegata.

Art. 7. I consulenti legali e i responsabili degli uffici delle Amministrazioni interessate ad una controversia possono difendere le rispettive Amministrazioni dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA.

Art. 8. Ove qualcuno degli iscritti venga meno ai sopra accennati doveri, il Presidente dell'ULSA, anche a mezzo di un suo Delegato, espletata l'istruttoria del caso, sentito l'interessato e il Collegio di conciliazione e arbitrato, dispone con proprio decreto, non soggetto a reclamo, la sua eventuale cancellazione dall'Albo.

## ALLEGATO ALL'APPENDICE

Io ..... iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)

prometto e giuro

di essere fedele al regnante Sommo Pontefice e ai suoi legittimi successori; di accettare e rispettare fermamente il Magistero della Chiesa circa la dottrina e la morale cattolica; di adempiere con diligenza e abnegazione i miei doveri professionali e di osservare rigorosamente il segreto di ufficio.

Così mi aiutino Dio e questi Santi Vangeli che tocco con le mie mani.

Firma .....

Io sottoscritto attesto che il suddetto Signore, iscritto nell'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della sede Apostolica (ULSA), ha prestato oggi giuramento nella mie mani.

Nella sede dell'ULSA .....

Firma .....

COMMENTO AL NUOVO STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO  
DELLA SEDE APOSTOLICA

Con Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* «Venti anni orsono», del 7 luglio 2009, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha approvato il nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010.

Si tratta della terza volta che, a partire dalla data della sua istituzione (1° gennaio 1989), il menzionato Ufficio riceve uno Statuto.

Il primo, *ad experimentum*, per una durata di cinque anni, fu infatti dato con il m.p. di Giovanni Paolo II «Nel primo anniversario» contestualmente alla creazione dell'Ente in parola;<sup>1</sup> il secondo, detto «definitivo», fu poi approvato il 30 settembre 1994, con il m.p. «La sollecitudine».<sup>2</sup> Il punto di riferimento fondamentale dei tre Statuti succedutisi nel tempo resta comunque la «Lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica», inviata il 20 novembre 1982 al Segretario di Stato, Card. Agostino Casaroli.<sup>3</sup>

Il nuovo testo statutario presenta diverse novità le quali, pur non avendo

<sup>1</sup> Per il testo del *motu proprio* si veda *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 323-325, per il testo dello Statuto si veda *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 333-341, con Nota di commento di A. ESQUIVIAS.

<sup>2</sup> Per il testo del *motu proprio* e dello Statuto si veda *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 805-816, con Nota di commento di J. CANOSA, 816-818.

<sup>3</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica*, in AA.VV., *Commento alla Pastor Bonus e alle Norme sussidiarie della Curia Romana*, P.V. Pinto (ed.), Libreria Editrice Vaticana 2003, 290-298.

tutte la medesima rilevanza, nel complesso giustificano l'intervento di revisione.

Anzitutto, da un punto di vista redazionale, si può notare che, rispetto alla versione del 1994, nel nuovo Statuto dell'ULSA il numero degli articoli passa da 12 a 21. Ciò è dovuto al fatto che ora sono state sistematizzate in modo più ordinato e logico, in norme separate, le disposizioni che, nel testo del 1994 erano condensate in due unici articoli (artt. 10 e 11) e quelle previste dalle relative «Norme di attuazione». <sup>4</sup> Il testo, quindi, nonostante il maggior numero di articoli, è stato notevolmente ridotto. Va poi notato che nella nuova redazione è stato eliminato l'«Allegato II» relativo alle «Norme circa la procedura di ricorso per legittimità contro le decisioni dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica». <sup>5</sup> Nello Statuto entrato in vigore il 1° gennaio del 2010, resta, dunque, un'unica «Appendice» nella quale sono riportate alcune disposizioni relative all'Albo degli Avvocati presso il Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA. All'Appendice segue un «Allegato» recante la formula del giuramento che i legali iscritti al suddetto Albo devono prestare.

L'art. 1 NS <sup>6</sup> recepisce – evidenziandola – un'espressione che nello Statuto del 1994 (cf. art. 3 lett. a SA) poteva forse sfuggire, e che, invece, costituisce uno dei principi ispiratori del testo normativo di cui ci stiamo occupando: «comunità di lavoro», <sup>7</sup> alla cui promozione e consolidamento l'ULSA è isti-

<sup>4</sup> UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA), *Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica* (19 marzo 1995), in *Bollettino* n. 4 del 1994, 129-133. Disposizioni analoghe erano peraltro già previste anche in riferimento agli artt. 10 e 11 dello Statuto *ad experimentum* del 1989.

<sup>5</sup> Tali norme non erano invece previste nella redazione *ad experimentum* del 1989. Ciò aveva provocato la presentazione di alcuni ricorsi contro le decisioni dell'ULSA alla *Sectio altera* della Segnatura Apostolica, cosa che non aveva mancato di suscitare qualche perplessità nella dottrina circa la loro ammissibilità: Z. GROCHOLEWSKI, *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, «*Ius Ecclesiae*» 4 (1992), 14-15. Recentemente è stato tuttavia affermato che «si considera [...] vizio manifesto l'impugnazione di atti che promanano da organismi della Curia romana che non fanno parte della categoria dei dicasteri, come, per esempio, l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)»: cf. J. MIRAS-J. CANOSA-E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2009<sup>2</sup>, 386. Di fatto, la lettura congiunta degli artt. 2 e 123 della PB fa sicuramente escludere l'ULSA dal novero dei dicasteri e, in tal modo, fa venire meno la possibilità di adire la Segnatura Apostolica, tanto più che l'ULSA non fa parte della Curia Romana.

<sup>6</sup> La sigla NS si riferisce al Nuovo Statuto, mentre con la sigla SA indicheremo lo Statuto del 1994.

<sup>7</sup> L'espressione «comunità di lavoro» era già in qualche modo adombrata nella succitata «Lettera circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica», laddove il Pontefice scriveva: «La Sede Apostolica, nell'esercizio della sua missione, ricorre all'opera valida e preziosa della particolare comunità costituita da quanti – uomini e donne, sacerdoti, religiosi e laici – si prodigano nei suoi dicasteri e uffici, al servizio della Chiesa universale. Ai membri di questa comunità sono assegnati incarichi e doveri [...]. Questo concetto di comunità applicato a coloro che coadiuvano il Vescovo di Roma nel suo ministero di Pastore della Chie-

tuzionalmente preposto. Si tratta senza dubbio di una visione di più ampio respiro, che dovrebbe contribuire a far superare una troppo angusta concezione dell'ULSA inteso come organismo preposto principalmente – se non proprio esclusivamente – a risolvere eventuali controversie di lavoro. Ciò viene reso ancor più evidente dall'art. 3 NS, nel quale si esplicitano le modalità concrete mediante le quali l'Ufficio del Lavoro, attraverso i suoi organi e «in collaborazione con le Amministrazioni»,<sup>8</sup> partecipa allo sviluppo della comunità di lavoro.<sup>9</sup> Tali attività, tra l'altro, consistono: nell'elaborazione di proposte e pareri «sugli atti normativi e sui Regolamenti delle singole Amministrazioni» (art. 3 lett. a NS);<sup>10</sup> nel promuovere «l'uniformità nell'applicazione dei Regolamenti generali e particolari e l'unità di indirizzo nella gestione del personale, anche per favorirne la mobilità tra Amministrazioni e ruoli diversi» (art. 3 lett. b NS);<sup>11</sup> nel predisporre e attuare «programmi di

sa universale, ci permette anzitutto di precisare il carattere unitario dei pur diversi compiti»: cf. GIOVANNI PAOLO II, *Lettera...*, cit., 290-291. La suddetta espressione compare invece in tutta chiarezza nell'*Adnexum II* alla Cost. ap. *Pastor bonus*, laddove si dice: «Deriva pertanto da questa composizione [vescovi, sacerdoti, religiosi/e, consacrati/e, laici, uomini e donne] una fisionomia essenziale ed una complessità di compiti, che non trovano riscontro in nessun altro ambito della società civile, con la quale, per la stessa propria natura, la Curia Romana non può essere comparata: e ciò costituisce la ragione fondamentale di quella Comunità di lavoro di tutti coloro che, nutriti di una medesima fede e carità, come “un solo cuore e un'anima sola” (At 4,32), compongono le menzionate strutture di collaborazione. Collaborando a qualunque titolo e in qualsiasi forma con il Papa, garante principale della comunione ecclesiale, quanti coadiuvano la sua missione universale, sono chiamati a costituire anch'essi una comunione di intenti e di propositi, di principi e di norme, alla quale meglio di ogni altra si adatta il titolo di Comunità»: cf. in AA.VV., *Commento alla Pastor Bonus e...*, cit., 284.

<sup>8</sup> Questo inciso – già presente nel testo del 1994 – è significativo. Nella versione del 1989 si diceva infatti: «anche con interventi diretti presso le singole Amministrazioni». Tale espressione – forse interpretata al di là della sua effettiva portata – era di fatto un po' ambigua, e non aveva mancato di suscitare qualche reazione di stupore: «in Vaticano, tranne il Sommo Pontefice, nessuno ha mai avuto formale potere di intervenire direttamente presso tutte le Amministrazioni»: cf. L. MATTIOLI, *L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica secondo lo Statuto unito al m.p. «Nel primo anniversario» dell'1/1/1989*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor bonus*, P.A. Bonnet – C. Gullo (edd.), Libreria Editrice Vaticana 1990, 509. Se, dunque, l'ULSA in forza della sua funzione di «promuovere l'uniformità dei Regolamenti generali e particolari», potrebbe talora, almeno indirettamente, intervenire nell'organizzazione delle singole Amministrazione, ciò, però, deve essere fatto «in collaborazione» con esse. Sarebbe quindi escluso un potere impositivo diretto da parte dell'ULSA.

<sup>9</sup> Nel testo del 1994 era contenuto il verbo “promuovere” che sembra mettere in maggiore risalto il ruolo di iniziativa dell'ULSA in ordine alla comunità di lavoro.

<sup>10</sup> Rispetto alle due precedenti versioni, nel nuovo Statuto è caduto l'inciso: «interpretazioni autentiche degli atti normativi» (cfr. art. 3 lett. a SA).

<sup>11</sup> Il concetto di «mobilità del personale», fondamentale e tipica modalità gestionale di un'organizzazione efficiente, già presente sia nel testo del 1989 era stato recepito anche in quello del 1994. Si tratta, nonostante ciò, di una potenzialità ancor oggi troppo poco praticata. Talché, al riguardo, è stato affermato che: «anche se in passato non sono mancati casi

studio e di ricerca sul lavoro» e nello stimolare «attraverso la partecipazione a qualificate iniziative, l'elevazione culturale e l'aggiornamento di metodi, strumenti e professionalità, nonché l'attuazione di piani di formazione del personale» (art. 3 lett. e NS); nel promuovere «la conciliazione e, in mancanza, [nel procedere] alla decisione delle controversie individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni e i loro dipendenti o ex dipendenti, entro i limiti di competenza di cui all'art. 2» (art. 3 lett. f NS).

L'art. 2, 1° NS precisa la «Competenza» dell'ULSA, la cui attività «si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni, prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica». Rispetto al testo del 1994 cade il riferimento esplicito alla Radio Vaticana e l'inciso «anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano». L'unico requisito che attualmente è necessario affinché l'ULSA possa avere competenza è dunque quello che l'Organismo o Ente sia gestito amministrativamente in modo diretto da parte della Sede Apostolica: in caso di controversia circa la sussistenza di detta qualifica, la decisione è rimessa alla Segreteria di Stato (art. 2, 4° NS; cf. anche art. 17, 3°-4° NS). Il titolo di competenza, tuttavia, può essere esteso anche ad altri Organismi o Enti, ma «unicamente con provvedimenti della Superiore Autorità» (art. 2, 1° NS).<sup>12</sup> Nella linea dello Statuto del 1994, volta a determinare con sempre maggior precisione il soggetto passivo della norma e a «ridurre il campo

di trasferimento, essi sono ricordati come provvedimenti eccezionali disposti da superiori illuminati: mancava infatti l'ordinaria possibilità di utilizzare al meglio il personale, perché l'espreso potere di coordinarne la gestione così come svolta dalle singole Amministrazioni, al fine di favorirne la mobilità "tra Amministrazioni o ruoli diversi" [...], finora [l'Autore si riferisce allo Statuto del 1989] nessuno lo aveva mai avuto»: Cf. L. MATTIOLI, *L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica...*, cit., 509-510.

<sup>12</sup> Un'applicazione di questa possibilità è data dal *Rescriptum ex audientia* di ampliamento della competenza dell'ULSA ai lavoratori del Vicariato di Roma (23 marzo 1995), con il quale il Santo Padre Giovanni Paolo II, accogliendo la proposta del Cardinale Vicario di Roma, «ha disposto che ogni vertenza di lavorativa del personale assunto dal Vicariato di Roma in data successiva al 30 giugno 1989 e conseguente a provvedimenti adottati dopo tale data, sia trattata e decisa a norma di diritto dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, "donec aliter provideatur"». SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia* di ampliamento della competenza dell'ULSA ai lavoratori del Vicariato di Roma (23 marzo 1995), «AAS» 87 (1995) 523. La disposizione in parola, tuttavia, costituirebbe un'applicazione parziale di quanto stabilito nell'art. 2, 1° NS, in quanto, come si evince dal prosieguo del suddetto *Rescriptum ex audientia*, sembrerebbe riguardare solo la competenza dell'ULSA a «esaminare e decidere, a norma di diritto, controversie di lavoro promosse da dipendenti del Vicariato di Roma assunti in data successiva al 30 giugno 1989 ed in conseguenza di provvedimenti adottati dal medesimo Vicariato dopo tale data». In realtà, le competenze dell'Ufficio in parola sono assai più ampie. Un altro esempio può essere offerto dall'art. 20, 3° dello Statuto del Fondo Pensioni (1° gennaio 2004), richiamato dall'art. 39 del Regolamento Generale di detto Fondo (1° gennaio 2004).

degli eventuali titolari di aspettative nei confronti dell'ULSA»,<sup>13</sup> l'art. 2, 3° NS stabilisce che «la specifica qualifica di personale dipendente è determinata dai Regolamenti e dalle tabelle organiche delle singole Amministrazioni. Sono esclusi dalla competenza del medesimo ufficio i rapporti di lavoro non dipendente o di prestazione d'opera».<sup>14</sup>

La struttura organica dell'ULSA – Presidenza, Consiglio, Direttore, Collegio di conciliazione e arbitrato – (art. 4 NS) resta, almeno a livello nominale, sostanzialmente invariata rispetto a quella prevista dallo Statuto in vigore (cf. art. 4 SA). L'unica differenza consiste nel fatto che non si parla più di «Direzione generale e rispettivi servizi», ma, semplicemente, di «Direttore».<sup>15</sup>

All'interno di detta sostanziale identità della struttura organica non mancano però significative novità: anzitutto, scompare definitivamente la menzione – peraltro già prevista come eventuale nello Statuto del 1994 – del Vice-Presidente (art. 5 SA). Nel nuovo testo, inoltre, si fissa in un quinquennio la durata della nomina del Presidente e degli Assessori (art. 5 NS).

I due Assessori, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, che affiancano il Presidente, non devono appartenere (in assoluto) alle Amministrazioni di cui all'art. 2. Nello Statuto del 1994 si diceva che non dovessero appartenere «al personale direttivo delle Amministrazioni». Da questo punto di vista, sembrerebbe rafforzarsi la visione dell'ULSA come di un organismo autonomo, precisamente a motivo del suo ruolo di mediazione nel lavoro in generale e di composizione di possibili controversie sorte in questo ambito.<sup>16</sup> La scelta è sicuramente da condividere: di fatto, gli Assessori entrano a far parte del Consiglio (art. 6, 1° NS), che, come meglio vedremo più oltre, «può essere investito delle funzioni di conciliazione delle controversie a norma dell'art. 14, 2°»: gli Assessori, pertanto, se provenienti dalle Amministrazioni, potrebbero trovarsi nell'imbarazzante situazione di dover in qualche modo intervenire nella controversia riguardante un proprio collega, in contro-tendenza quindi rispetto a una nota di giusta solidarietà che caratterizza

<sup>13</sup> J. CANOSA, *Note sullo Statuto definitivo dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, in *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 817-818.

<sup>14</sup> Cf., per esempio, l'art. 11 del Regolamento Generale della Curia Romana, che consente, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito della Curia Romana, il conferimento, entro i limiti del bilancio di ciascun Organismo, di «incarichi professionali temporanei a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessari all'assolvimento di compiti particolari degli Organismi stessi».

<sup>15</sup> Questo cambiamento, per la verità, era già intervenuto con un *Rescriptum ex audientia*, del 12 febbraio 2008 (Prot. N. 60320/G.N.), con il quale si è provveduto a modificare gli artt. 4 e 9 dello Statuto dell'ULSA. Con il medesimo atto si è provveduto anche ad abolire la qualifica di «Direttore generale» sostituendola con quella di «Direttore».

<sup>16</sup> A. ESQUIVIAS, *Nota di commento allo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica* (1° gennaio 1989), «*Ius Ecclesiae*» 2 (1990) 337.

altre parti dello Statuto (si veda, per esempio, l'art. 15, 2° NS che riprende l'art. 4 delle «Norme di attuazione» del testo del 1994).

Le funzioni assegnate al Presidente dal nuovo Statuto (art. 5, 2°) sono sostanzialmente identiche a quelle contenute in quello del 1994. Nella composizione del Consiglio prevista dal nuovo Statuto (art. 6) viene meno il consulente nominato dal Cardinale Segretario di Stato (art. 7, 1° SA) e vengono ridotti a quattro – rispetto ai sette previsti in precedenza – i membri del personale designati su base elettiva. Curiosamente, di questi ultimi non si dice – precisazione esplicitamente indicata per tutti gli altri membri in relazione alle rispettive Amministrazioni, ad eccezione del Presidente e dei due Assessori – che partecipano al Consiglio «in rappresentanza» del personale. Le modalità con cui avviene la loro designazione, tuttavia, dovrebbero essere sufficienti per affermare che essi non prendono parte ai lavori del Consiglio a titolo personale, ma, appunto, «in rappresentanza» di altri soggetti. Tutti i membri sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

Giustamente, poi, le disposizioni relative alla convocazione e le deliberazioni del Consiglio, che nel testo del 1994 facevano tutt'uno con quelle relative alla sua composizione (cf. art. 7 SA), sono state estrapolate e collocate in un apposito articolo (art. 7 NS).

Resta immutato l'art. 8 NS, relativo alle Commissioni speciali (o referenti) alle quali «il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi» (cf. art. 8, 1° SA). A tali Commissioni «possono essere chiamati a far parte rappresentanti delle Amministrazioni e del personale». I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne stabilisce le modalità di lavoro (cf. art. 8, 3° NS). Non è però del tutto chiaro se questi rappresentanti possano o debbano essere quelli di cui all'art. 6, 1° NS oppure se possa o debba trattarsi di altre persone, come sembrerebbe.

A riguardo del Direttore, nel nuovo testo si introduce la precisazione che «non può essere [...] persona che rivesta o abbia rivestito compiti dirigenziali in una delle Amministrazioni di cui all'art. 2» (art. 9, 2° NS). A rigor di termini, dunque, potrebbe trattarsi di una persona che ricopra o abbia ricoperto funzioni non dirigenziali nelle suddette Amministrazioni. Forse sarebbe stato meglio utilizzare il medesimo criterio previsto per gli Assessori (cf. art. 5, 1° NS). Le funzioni attribuite al Direttore nel nuovo Statuto sono comunque identiche a quelle previste nel testo del 1994. Il Direttore non fa parte del Consiglio, benché vi prenda parte «con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio e della Presidenza».

L'art. 9, 3° lett. e NS stabilisce che il Direttore tiene i rapporti con «le rappresentanze del personale». Questa funzione, peraltro già prevista nello Statuto *ad experimentum* del 1989 (art. 9, 3° lett. e), è stata riprodotta anche nel testo del 1994 (art. 9, 3° lett. e). L'impiego del genere femminile (astratto) – «le rappresentanze» – anziché «i rappresentanti», dizione pure altrove

utilizzata (cf. art. 8, 1° NS e art. 8, 1° SA), è curiosa, in quanto potrebbe suggerire il superamento della persona fisica per sconfinare in un'istanza collettiva. Il personale, in altri termini, potrebbe avere non solo uno o più rappresentanti, operanti, se del caso, congiuntamente, ma pur sempre costituiti da persone fisiche: potrebbe, almeno stando ai termini utilizzati, avere anche una o più associazioni, o, comunque, istanze collettive, che lo rappresenti.

A tale riguardo, si può però osservare che già in occasione del primo Statuto *ad experimentum* del 1989 era stata segnalata la mancanza dell'esplicita menzione delle «Associazioni di prestatori d'opera»,<sup>17</sup> nonostante che esse fossero state ricordate da Giovanni Paolo II nella già menzionata «Lettera circa il significato del lavoro alla Sede Apostolica» nei seguenti termini: «per promuovere tale spirito di sollecitudine e di giustizia [...] potranno svolgere un compito valido di collaborazione Associazioni di prestatori d'opera, come l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani sorta recentemente. Simili organizzazioni, che all'interno della Sede Apostolica assumono un carattere specifico, costituiscono un'iniziativa conforme alla dottrina sociale della Chiesa, che vede in esse uno degli strumenti atti a meglio garantire la *giustizia sociale* nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Non risponde tuttavia alla dottrina sociale della Chiesa lo slittamento di questo tipo di organizzazioni sul terreno della conflittualità a oltranza o della lotta di classe; né esse debbono avere impronta politica o servire, palesemente o occultamente, interessi di partito o di altre entità miranti a obiettivi di ben diversa natura [...] Sono anche certo che, nell'impostare i problemi concernenti il lavoro e nello sviluppare un dialogo costruttivo e continuo con gli organi competenti, esse non mancheranno di tener presente in ogni caso il particolare carattere della Sede Apostolica [...]».<sup>18</sup>

Il discorso è certamente delicato, e non è facile dire con certezza se l'espressione «rappresentanze del personale» si riferisca precisamente (o anche) alle «Associazioni di prestatori d'opera». Il fatto stesso, però, che per la terza volta nel giro di vent'anni, venga mantenuta la medesima dizione potrebbe forse indicare che si tratta di un argomento ancora aperto e passibile di ulteriori sviluppi.

Cambiando l'ordine sistematico rispetto allo Statuto del 1994, nel quale, all'art. 10 si trattava delle Controversie e nell'art. 11 del Collegio di conciliazione e di arbitrato, il nuovo testo disciplina – giustamente a nostro parere – prima del Collegio di conciliazione e di arbitrato (art. 10 NS) e poi delle

<sup>17</sup> «La dizione [...] è troppo imprecisa per dare la certezza che con essa si siano volute indicare proprio le strutture associative liberamente costituite dal personale, che in tal caso sarebbero state certamente designate con le stesse parole del Sommo Pontefice "Associazioni di prestatori d'opera": cf. L. MATTIOLI, *L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica...*, cit., 511.

<sup>18</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera circa il significato del lavoro...*, cit., 295-296.

Controversie (art. 11 NS). Tutta la materia relativa alle controversie trova una più logica e ordinata sistematizzazione rispetto al testo del 1994.

Va anzitutto detto che il termine «Collegio» viene utilizzato in senso improprio. L'elemento tipico del «Collegium» consiste precisamente nel fatto che tutti i membri, benché non necessariamente con pari diritto, partecipano, mediante le loro decisioni, a determinare l'azione del gruppo. Il punto fondamentale, quindi, è il concorso di tutti i componenti nelle decisioni. Nel nostro caso, invece, il «Collegio» sembrerebbe soltanto un insieme di persone – un gruppo – tra le quali, di volta in volta, il Presidente sceglie i tre membri di ciascuna Commissione incaricata di giudicare una determinata controversia, nominandone il relativo Presidente. Chi di fatto decide le singole controversie non è il Collegio in quanto tale, ma la singola Commissione (art. 10, 3° NS).<sup>19</sup>

Rispetto allo Statuto del 1994, nel nuovo testo si precisa che il Presidente del «Collegio» viene scelto dal Cardinale Segretario di Stato «tra i membri» (art. 10, 1° NS).<sup>20</sup> Un'altra novità riguarda la composizione delle Commissioni: in base al testo del 1994, anche quando all'udienza prendeva parte un numero superiore di membri, la decisione veniva però deliberata solo da tre di essi (art. 11, 4° SA). Tale possibilità non è più contenuta nel nuovo Statuto, il quale prevede solo la costituzione di Commissioni composte da tre membri (art. 10, 3° NS).

L'art. 11 (*Presentazione dell'istanza*) rappresenta uno degli aspetti fondamentali – con ogni probabilità quello di maggior rilievo – del nuovo Statuto dell'ULSA. Nel punto 1°, viene a cadere, rispetto all'art. 10, 3° SA, l'espressione «diritto soggettivo» come oggetto dell'istanza da proporre. Nel nuovo testo, si dice semplicemente «chiunque ritiene di essere stato lesa da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro». <sup>21</sup> Tale cambiamento sembrerebbe ammettere la presentazione di istanze non solo per la supposta violazione di diritti soggetti, ma anche per la lesione di interessi legittimi. Com'è noto, infatti, negli ultimi anni, soprattutto negli ordinamenti civili è in atto la tendenza ad ampliare l'area degli interessi protetti attraverso la giustizia amministrativa per modo di ricomprendervi anche situazioni sostanziali non direttamente ricollegabili alla sola sfera giuridica individuale. Ciò nasce dal fatto di riconoscere la titolarità, anche individuale, di interessi

<sup>19</sup> Significativo, al riguardo, è il cambiamento contenuto negli artt. 18, 1-3° e 19 (NS), rispetto agli artt. 15-17 e 20-21 delle «Norme di attuazione» dello Statuto del 1994: al termine «Collegio» si sostituisce precisamente quello di «Commissione».

<sup>20</sup> Nel testo del 1994, si diceva solo che al Cardinale Segretario di Stato «spetta la scelta del Presidente».

<sup>21</sup> Sembrerebbe quindi che si ritorni al testo dello Statuto *ad experimentum* del 1989, nel quale si diceva: «chiunque ritenga che un suo diritto o interesse in materia di lavoro sia lesa da un provvedimento amministrativo...».

che, in passato, venivano considerati solo come *communes omnium*. Anche in una realtà peculiare qual è la Chiesa si è indubbiamente avuta una crescente esigenza di ampliamento della salvaguardia delle posizioni giuridiche dei fedeli. Di fatto, se è vero che la giustizia amministrativa tende essenzialmente a soddisfare le esigenze di tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei fedeli, occorre che queste siano adeguatamente valorizzate e colte nella loro consistenza sostanziale, in quanto espressione di un'effettiva partecipazione e corresponsabilità dei fedeli alla comunione ecclesiale. Diversamente, mancando una titolarità esclusiva, l'adozione di un'impostazione formalistica e restrittiva non permetterebbe la tutela di situazioni peraltro degne di protezione.<sup>22</sup>

Del tutto nuova rispetto al testo del 1994 è l'alternativa disposta all'art. 11, 1° NS: «chiunque ritiene di essere stato lesa da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro [...] può proporre istanza all'Ufficio del Lavoro oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana». La scelta, apparentemente, sembrerebbe lasciata alla libera elezione da parte dell'interessato. In realtà, una lettura congiunta del n. 1° e del n. 5° dell'art. 11 NS, oltre a una evidente tensione, indicherebbe che tale libertà di scelta non sarebbe così assoluta come a prima vista potrebbe sembrare. Nel n. 1°, di fatto, si dice «chiunque ritiene di essere stato lesa da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro». Si intende, quindi, lesa in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo. Nel n. 5°, però, si dice che «sono escluse dall'istanza e dal ricorso le materia di competenza dell'autorità giudiziaria». Ora, la tutela dei diritti soggettivi è certamente di competenza dell'autorità giudiziaria. Le relative cause, però, possono essere instaurate presso l'ULSA. Per converso, la tutela degli interessi legittimi, essendo materia di competenza amministrativa, non dovrebbero rientrare nella competenza dell'autorità giudiziaria. La formulazione del n. 1° dell'art. 11 NS legittimerebbe, tuttavia, l'interposizione delle relative cause presso tale autorità.

Comunque sia, l'innovazione introdotta dall'art. 11, 1° NS sembra rispondere fondamentalmente all'esigenza di salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione inteso dalla dottrina, non solo canonistica, ma anche civilistica, come collegato al diritto alla difesa e dunque al diritto naturale, alla riaffermazione della natura non giudiziaria dell'ULSA e alla giustificazione dell'inappellabilità (peraltro non assoluta) delle decisioni del relativo Collegio. Con l'introduzione del suddetto sistema, che potrebbe essere denominato sistema del "doppio binario", inoltre, si tutela il diritto della per-

<sup>22</sup> Si consenta di rinviare a A. PERLASCA, *Interpretazione autentica della legge: alcune esemplificazioni*, in AA. VV., *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica*, Quaderni della Mendola n. 9, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2001, 197-198 (e bibliografia ivi citata).

sona a un equo processo, così come si rileva dallo *ius gentium*, e si lascia il dipendente libero di adire il foro da lui ritenuto più idoneo. Di contro, non si può osservare che la suddetta opzione farebbe venire meno la riserva all'ULSA della tutela dei diritti dei lavoratori nella Sede Apostolica, e, dunque, in ultima analisi, produrrebbe una proliferazione di sistemi che andrebbero a snaturare il motivo iniziale dell'istituzione dell'ULSA inteso come agile strumento idoneo a un giudizio speciale di giurisdizione esclusiva ed inappellabile, salvo i casi di revocazione e di querela di nullità e, ovviamente, la domanda di grazia al Sommo Pontefice. Di fatto, né l'art. 36 della Cost. ap. *Pastor bonus*, né l'*Adnexum* II alla menzionata Costituzione e neppure l'art. 18 § 1 della nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (26 novembre 2000)<sup>23</sup> legittimano una visione in termini di esclusività o di riserva delle competenze attribuite all'ULSA. In tal senso deporrebbe altresì una lettura non preconcepita degli artt. 1, 2, 1° e 3 lett. f NS, dalla quale risulta che esso è preposto alla promozione e al consolidamento della comunità di lavoro della Sede Apostolica (art. 1), la sua attività si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni (art. 2, 1°) e il Collegio di conciliazione e arbitrato ha il compito di dirimere le controversie in materia di lavoro (art. 3 lett. f). In nessun caso, dunque, si lascerebbe anche solo intuire una volontà del legislatore di attribuire all'ULSA la competenza esclusiva per giudicare circa le cause di lavoro.

Anche nel nuovo testo, restano escluse dall'istanza e dal ricorso «le materie di competenza dell'Autorità giudiziaria vaticana e delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni di cui all'art. 2» (art. 11, 5° NS).<sup>24</sup> A ciò, dev'essere aggiunta la disposizione contenuta nell'art. 11, 1° NS, che preclude la presentazione dell'istanza nei confronti dei provvedimenti amministrativi in materia di lavoro approvati in forma specifica dal Sommo Pontefice.

Recependo il disposto dell'art. 5 delle «Norme di attuazione»,<sup>25</sup> il testo del nuovo Statuto stabilisce che «sono controversie collettive quelle riferibili a un interesse di una intera categoria di dipendenti. Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione o alle medesime richieste prospettate

<sup>23</sup> Il testo è riprodotto in «AAS Suppl» 71 (2000) 75-83.

<sup>24</sup> L'esclusione delle materie di competenza delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni di cui all'art. 2 – concretamente il Regolamento Generale della Curia Romana e quello del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano –, peraltro già prevista nello Statuto *ad experimentum* del 1989, non aveva mancato sin dall'inizio di suscitare qualche perplessità: «alcuni provvedimenti poi non sono proprio ricorribili; e se è comprensibile l'esclusione dei provvedimenti comunque ascrivibili alla volontà del Santo Padre, meno comprensibile è l'esclusione delle materie di competenza della Commissione Disciplinare della Curia Romana». L. MATTIOLI, *L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica...*, cit., 512.

<sup>25</sup> Cf. *supra* nota 4.

da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti» (art. 11, 3° NS). Sulle controversie plurime e collettive, si rimanda altresì a quanto si dirà commentando l'art. 18 NS in relazione all'art. 11, 5° lett. c AS.

Restano invariati nel nuovo Statuto (art. 12 NS) rispetto al testo del 1994 (art. 10, 3° SA) i «Termini per la presentazione dell'istanza»: trenta giorni dalla notifica, ovvero in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento contro il quale si intende ricorrere (art. 12, 1°). Qualora il Regolamento di una determinata Amministrazione preveda dei gradi di ricorso interno (art. 11, 2°),<sup>26</sup> il medesimo termine decorre dalla comunicazione della relativa decisione (art. 12, 2°). L'esperimento di tutti i gradi di ricorso interno è necessario, a pena di inammissibilità della successiva istanza all'ULSA. Il suddetto termine di trenta giorni vale anche nel caso di silenzio-rigetto trascorsi novanta giorni dall'interposizione del ricorso interno (art. 12, 3° NS).

Non si precisa però se si tratta di termini «perentori» – termini cioè improrogabili, la cui trasgressione fa perdere il diritto, il cui esercizio erano destinati a regolare –, oppure «convenzionali» – termini cioè che, prima della loro decadenza possono essere prorogati, intervenendo una giusta causa –. Dal momento che l'art. 15, 1° NS dispone che il termine previsto per il procedimento di conciliazione possa essere prorogato e che l'art. 19, 1° NS stabilisce la proroga per il termine fissato per la pronuncia del Collegio di conciliazione e arbitrato, parrebbe legittimo l'interrogativo circa la natura dei suddetti termini. D'altro canto, neppure si precisa se si tratta, o meno, di «tempo utile», tempo, cioè, che non decorre in ordine all'esercizio del proprio diritto se l'interessato ignora l'esistenza del diritto stesso o non può effettivamente agire. L'art. 20 NS stabilisce comunque che «tutti i termini inerenti le attività di conciliazione e arbitrato dell'ULSA sono sospesi dall'11 agosto al 20 settembre di ogni anno, nonché nei giorni festivi e non festivi che per regolamento o per disposizione speciale siano giorni di vacanza».<sup>27</sup>

Il nuovo testo statutario contiene altresì alcune novità circa le «Modalità di presentazione dell'istanza» (art. 13 NS) rispetto al testo del 1994 (art. 10, 5° e 6° SA) e alle successive modifiche introdotte dall'art. 1 delle «Norme di attuazione».<sup>28</sup> Anzitutto, ai fini del ricevimento delle comunicazioni a lui dirette, il ricorrente deve eleggere il proprio domicilio nella Città del Vaticano o in Italia (art. 13, 1° lett. a NS): nell'art. 1 delle suddette «Norme di attuazione» si diceva «nella Città del Vaticano o in Roma». Inoltre, il nuovo Statuto prescrive la dichiarazione del dipendente di non aver adito l'Autorità

<sup>26</sup> È il caso, per esempio, del *Regolamento per il personale della Radio Vaticana* (6 aprile 1992), art. 102 e del *Regolamento per il personale della Tipografia vaticana – Editrice «L'Osservatore Romano»* (24 febbraio 1997), art. 108.

<sup>27</sup> Tale periodo venne stabilito con Decreto del 19 marzo 1995 dal Presidente dell'ULSA in riferimento all'art. 164 del Codice di Procedura Civile Vaticano, relativo alle ferie giudiziarie.

<sup>28</sup> Cf. *supra* nota 4.

giudiziaria vaticana (art. 13, 1° lett. e NS). Non si richiede, invece, una dichiarazione nella quale l'interessato si impegna a non proporre nuovamente la medesima causa all'Autorità giudiziaria vaticana. Né, per altro verso, si dice espressamente che ciò sia vietato. Di per sé, quindi, a stretto rigore di termini, non dovrebbe essere assolutamente impossibile introdurre *ex novo* all'Autorità giudiziaria vaticana una causa già decisa dall'ULSA. Ripetiamo: non si tratta di appellare una decisione dell'ULSA, ma di introdurre *ex novo* una causa già decisa. Trattandosi, di fatto, del restringimento di un diritto soggettivo – quello di adire l'autorità giudiziaria – l'interpretazione dovrebbe essere stretta. Benché il senso della disposizione in parola potrebbe essere quello di evitare l'emissione di più giudizi, eventualmente contrastanti, su di una medesima controversia, nondimeno il divieto di introdurre *ex novo* una causa già decisa doveva essere espressamente indicato.

In base all'art. 11, 2° NS, l'istanza di ricorso dev'essere presentata (genericamente, nonostante il disposto del successivo art. 14, 1° NS) all'Ufficio del Lavoro – nell'art. 10, 6° SA si diceva che l'istanza dev'essere presentata al Direttore Generale, mentre nell'art. 2 delle «Norme di attuazione» si stabiliva che essa dovesse essere presentata alla Segreteria dell'ULSA – e viene annotata in un apposito Registro, peraltro già previsto dal summenzionato 2 come «Registro Generale».

Per quanto riguarda l'«Ammissibilità o inammissibilità dell'istanza» (art. 14, 1° NS) si nota l'indicazione – non prevista nel testo del 1994 né nelle relative «Norme di attuazione» – di un termine di trenta giorni entro i quali il Direttore, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 NS, decide circa l'ammissibilità della stessa.

Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto, entro dieci giorni, reclamo allo stesso Direttore, il quale, a sua volta, dispone di trenta giorni per accogliere o respingere il reclamo (art. 14, 3° NS). Nello Statuto del 1994, in base all'art. 6 delle «Norme di attuazione», il reclamo «è presentato o direttamente alla Segreteria dell'ULSA o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

Contro il rigetto del reclamo di cui sopra, in base all'art. 14, 4° NS è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il quale si pronuncia circa l'ammissibilità dell'istanza. Nello Statuto del 1994 (art. 11, 6°), come pure nell'art. 6 delle successive «Norme di attuazione», non si stabiliva alcun termine entro il quale ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato. Tale termine era però previsto dall'art. 6 delle suddette «Norme di attuazione» per la pronuncia da parte del Collegio. In sostanza: nel testo del 1994 non si stabiliva un termine per ricorrere al Collegio, ma se ne determinava uno – trenta giorni: tra l'altro, «sentite le parti», inciso ora venuto a cadere – affinché il Collegio stesso si pronunciasse. Nel testo attualmente in vigore, invece, si stabilisce un termine per presentare il ricorso al

Collegio, ma non se ne fissa uno entro il quale il Collegio stesso deve pronunciarsi al riguardo.

Nel nuovo testo si stabilisce infine (art. 14, 4° NS) che «la decisione con la quale il Collegio dichiara inammissibile l'istanza è inappellabile». Tale disposizione, non prevista né dal testo dello Statuto del 1994, né dalle successive «Norme di attuazione», è comprensibile alla luce del sistema del «doppio binario» introdotto dall'art. 11 NS.

L'art. 16, 1° NS, relativo al «Ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato», stabilisce, tra l'altro, un termine di trenta giorni dalla data di formazione del verbale negativo [circa il tentativo di conciliazione esperito dal Direttore o dal Collegio] o dalla scadenza dei termini [di cui all'art. 15, 4° NS], affinché le parti possano ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato, dopodiché il Direttore con suo provvedimento dichiara chiusa la controversia per inattività delle stesse: la disposizione recepisce l'art. 9 delle «Norme di attuazione». Nel ricorso, oltre agli altri elementi previsti a pena di inammissibilità dell'art. 16, 2° NS (cf. art. 11, 3° SA e art. 10 delle «Norme di attuazione»), l'interessato deve indicare il domicilio eletto dal proprio avvocato nella Città del Vaticano o in Roma: nel testo del 1994 si diceva solo «nella Città del Vaticano». Anche questo ricorso – come l'istanza di cui all'art. 13, 2°, «è presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'ufficio del Lavoro, e viene annotato nell'apposito registro» (art. 16, 3° NS). Nel testo del 1994, si diceva che «il ricorso e i documenti allegati sono presentati direttamente nella Segreteria dell'ULSA, o vengono inviati a mezzo posta. A cura della Segreteria dell'ULSA il ricorso va annotato nell'apposito Registro Generale» (cf. artt. 10 e 11 delle «Norme di attuazione»).

L'art. 17 NS, relativo alla «Procedura del ricorso davanti al Collegio», non presenta cambiamenti di particolare importanza rispetto all'art. 11, 5° del testo del 1994 e agli artt. 12 e 13 delle successive «Norme di attuazione». La novità forse più rilevate riguarda l'indicazione di un termine – in precedenza non stabilito – di dieci giorni dal ricevimento del ricorso entro i quali il Presidente del Collegio «fissa l'udienza, indica la Commissione ed il relatore e dispone la trasmissione del ricorso e dei documenti all'Amministrazione. Tra la data della trasmissione del ricorso e quella fissata per l'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni» (art. 17, 1° NS). Come già più sopra abbiamo visto per il termine «Collegio», anche il termine arbitrato deve essere assunto in senso analogico. Nell'istituto arbitrato, di norma, sono le parti che concordemente decidono di affidare a un arbitro, da esse stesse scelto, la soluzione della loro controversia, impegnandosi ad accettarne insindacabilmente il responso. Nel caso dell'ULSA, invece, è il Presidente del Collegio a determinare la Commissione che dovrà decidere il caso.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2, 3° NS, l'art. 17, 3°-4° NS, recependo l'art. 14 delle precedenti «Norme di attuazione», stabilisce che, qualo-

ra l'Amministrazione convenuta eccepisce l'incompetenza del Collegio, perché essa non è un Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, la questione viene rimessa alla Segreteria di Stato.

Qualche cambiamento rispetto all'art. 11, 5° AS è riscontrabile anche nello «svolgimento dell'udienza» del Collegio di conciliazione e arbitrato (art. 18 NS). Anzitutto, non viene più prevista la possibilità, contemplata dall'art. 11, 5° lett. c AS secondo cui «in caso di controversie collettive o plurime i ricorrenti devono comparire attraverso una rappresentanza composta da non più di tre di loro». Dal momento che le controversie collettive e plurime sono comunque ammesse dal nuovo Statuto (cf. art. 11, 3° NS), resta da capire cosa avverrà in questi casi.

Per quanto riguarda l'assunzione dei mezzi di prova, si può notare che mentre nel testo *ad experimentum* del 1989 (art. 11, 5° lett. e) e in quello del 1994 (art. 11, 5° lett. e SA) si diceva che le prove possono essere assunte anche d'ufficio, il nuovo testo (art. 18, 2° NS) non menziona più esplicitamente tale possibilità dicendo semplicemente: «la Commissione può delegare uno dei suoi membri per l'assunzione dei mezzi di prova». Nonostante ciò, parrebbe che l'assunzione *ex officio* sia ancora ammessa. Si può altresì notare che nello Statuto *ad experimentum* del 1989 (art. 11, 5° lett. g) era previsto che «quando vi sia pericolo di gravi ed irreparabili danni, il Collegio, su istanza di parte, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento impugnato, ovvero assumere i provvedimenti necessari ad assicurare gli effetti della decisione». Tale possibilità, tuttavia, non viene più richiamata già nello Statuto del 1994.

L'art. 19 NS, relativo alla «Decisione del ricorso», recepisce sostanzialmente quanto già disposto dagli artt. 20 e 21 delle «Norme di attuazione».

Nel nuovo Statuto si stabilisce *expressis verbis* il principio per cui «al di fuori dei casi di revocazione e di querela di nullità, le decisioni della Commissione sono inappellabili. Esse diventano esecutive non appena sono notificate alle parti» (art. 19, 4° NS). Per le controversie di lavoro per le quali si chiede l'intervento dell'ULSA, viene pertanto meno la possibilità del ricorso per legittimità alla Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano in precedenza previsto dall'art. 12, 1°-2° SA, con la procedura di cui nell'Allegato 2 a quello Statuto. Con l'entrata in vigore del nuovo testo statutario, quindi, a chi non otterrà soddisfazione dal pronunciamento dell'ULSA, non resterà altra soluzione che l'eventuale ricorso alla Magistratura del lavoro civile.